

RIPARTIZIONE ATTIVITÀ PROMOZIONALE DISTINTA PER COMMITTENTI

ESERCIZIO 1995

TAB. 2

(Valori espressi in lire)

COMMITTENTI	SPESA	QUOTA % SUL TOTALE
Mincomes	125.339.354.913	79,52
MRAAF	14.675.104.110	9,31
Mincomes Mezzogiorno - FESR	9.356.827.760	5,94
Minindustria	3.088.820.118	1,96
Regioni	2.733.764.382	1,73
Privati	1.084.999.948	0,69
Mincomes "Progetti Speciali"	938.849.517	0,60
Privatistiche (gest. in nome e per conto)	148.513.737	0,09
Altri enti pubblici	129.955.193	0,08
U.E.	110.007.321	0,07
Mincomes "Made in Italy"	18.897.475	0,01
TOTALE	157.625.094.474	100,00

ESERCIZIO 1996

TAB. 3

(Valori espressi in lire)

COMMITTENTI	SPESA	QUOTA % SUL TOTALE
Programma Promozionale Mincomes: di cui:	119.843.045.939	92,46
Mincomes - Legge 71/76	105.736.941.487	81,57
Mincomes "Progetti Speciali" Legge 156/93	10.705.689.018	8,26
Mincomes Mezzogiorno - FESR	3.077.000.276	2,37
Mincomes - Pharc	322.697.039	0,25
Mincomes "Made in Italy"	718.119	0,00
Programma Promozionale non Mincomes: di cui:	9.780.059.365	7,54
MRAAF	4.994.389.964	3,85
Regioni	3.896.596.419	3,01
Privati	701.010.084	0,54
Minindustria	85.478.500	0,07
U.E.	73.530.519	0,06
Altri enti pubblici	26.734.969	0,02
MAE	2.318.910	0,00
TOTALE	129.623.105.304	100,00

ESERCIZIO 1997

TAB. 4

(Valori espressi in lire)

COMMITTENTI	SPESA	% SUL TOTALE
Programma Promozionale Mincomes: di cui:	124.320.188.960	93,51
Mincomes - Legge 71/76	113.520.867.056	85,39
Mincomes Mezzogiorno - FESR	6.529.975.156	4,91
Mincomes "Progetti Speciali"		
Legge 156/93	4.204.759.524	3,16
Mincomes - Phare	64.587.224	0,05
Programma Promozionale non Mincomes: di cui:	8.624.125.877	6,49
Regioni	5.956.061.453	4,48
Ministero Politiche Agricole - M.P.A.	1.513.334.341	1,14
Minindustria	675.308.060	0,51
Privati	408.089.272	0,31
Unione Europea	39.500.000	0,03
Altri enti pubblici	24.421.650	0,02
MAE	7.411.101	0,01
TOTALE	132.944.314.837	100,00

La tipologia degli interventi nell'ambito del programma promozionale è rappresentata nella seguente tabella.

TAB. 5

(Valori espressi in miliardi)

INIZIATIVE	1995	1996	1997
Partecipazione fiere e Uffici informazione	68,6	59,9	60,1
Mostre autonome	7,2	8,3	18,5
Comunicazione e pubblicità	29,2	7,9	7,5
Missioni	4,2	5,4	4,7
Nuclei operativi	3,7	2,8	1,5
Convegni, Seminari, Work shops	2	2,5	3,3
Corsi di formazione	1,9	2,1	2,9
Ricerche e indagini di mercato	1,8	2	3
Grandi magazzini	1	1,1	0,4

Più volte da parte delle Corti sono state evidenziate l'eccessiva frammentazione delle iniziative (risultante da una prosecuzione delle attività storiche via via accresciute da nuovi eventi) nonché l'esigenza di una maggiore razionalizzazione e di un coordinamento complessivo che consentano di individuare e selezionare gli obiettivi più remunerativi in relazione ai mutevoli scenari politici ed economici.

In tema promozionale va sottolineata la censurabile inerzia dell'Ente che non ha individuato come prescrive l'art. 4, comma 2, lettera f della legge n. 68/1997, i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali la quale continua ad essere convenuta episodicamente in un quadro, perciò di completa discrezionalità.

La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività dell'ICE nel settore promozionale non è certo agevole, considerato che gli obiettivi di fondo di tale attività sono lo sviluppo del commercio con l'Estero e l'incremento della quota di mercato detenuta dall'Italia, appare consistente la problematicità di individuare rapporti di causa ed effetto rispetto a fenomeni che, fra molteplici variabili, si sviluppano nel medio e lungo periodo.

L'approccio a tale problematica è tuttavia di fondamentale importanza e sia l'Ente che il Ministero Vigilante vi hanno dedicato particolare attenzione.

In primo luogo, sotto il profilo metodologico, il Ministero ha più volte insistito sull'esigenza che nelle relazioni sul conto consuntivo vengano chiaramente comparati gli obiettivi programmati e quelli realizzati con l'indicazione, per i programmi non portati a termine, dei motivi che non hanno consentito il loro conseguimento.

La problematica relativa alla misurazione degli interventi promozionali ha, peraltro indotto a varie iniziative, peraltro, non risolutive. Già infatti nel programma promozionale del 1992 era previsto, nell'ambito del progetto di coordinamento dell'attività promozionale, il proseguimento dell'attività di un comitato di esperti per la valutazione dell'efficacia promozionale (già istituito sin dal 1990) sulla base di quanto espresso dal Ministero del Commercio con l'Estero relativamente alla necessità di disporre di valutazioni esterne sui risultati dell'attività promozionale.

Al riguardo detto Comitato aveva realizzato la stesura di due pareri fondati sulle risultanze delle specifiche indagini operate sugli operatori leaders ed operatori che hanno visitato iniziative fieristiche ICE ed infine, sull'impatto di specifici progetti (progetto tessile e abbigliamento in Giappone).

Nel marzo del 1997, poi, l'Abacus a seguito del conferimento di apposita consulenza ha presentato i risultati del primo periodo di rilevazioni e nel 1998 quella di una seconda indagine.

Sono state contattate 1.400 aziende che avevano avuto rapporti con l'Istituto solo per la partecipazione ad eventi legati all'attività promozionale.

Il dato riscontrato sul totale delle aziende contattate indica che è determinante per le aziende che rientrano nell'ambito promozionale l'esigenza di ottenere dall'ICE supporto per la promozione, mentre le aziende che rientrano nel campo dei servizi di assistenza, richiedono in misura maggiore la disponibilità di informazioni aggiornate, complete e affidabili.

Tra le motivazioni espresse da parte delle aziende che hanno ritenuto negativa la propria partecipazione a eventi organizzati dall'Istituto si sono rilevate prevalenti, lo scarso ritorno in termini commerciali legato in particolare alla modesta affluenza di pubblico, aspetto che in alcuni casi viene attribuito ad una organizzazione inferiore alle attese.

La parte degli approfondimenti sui servizi promozionali istituzionali organizzati dall'ICE nel 1997, è stata condotta sulle aziende che hanno dichiarato di aver partecipato ad almeno un evento promozionale ed hanno indicato di quale evento si trattasse nell'ultima occasione.

La Corte da ultimo segnala all'Ente l'obbligo imposto dal D.L.vo n. 286 del 1999 di dotarsi di apposita struttura che assicuri l'espletamento del controllo sistematico di gestione nell'ambito del quale potrà trovare attuazione la misurazione dei risultati delle iniziative promozionali e la realizzazione degli interventi autocorrettivi in materia.

5.5 - Servizi tecnici nel Settore Agricolo.

L'art. 6 del DPR n. 49/1990 ha istituito una speciale Sezione Agricola con compiti in materia di controlli qualitativi e di valorizzazione all'estero dei prodotti del settore agro alimentare, con particolare riferimento alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti regionali di qualità.

A parte l'attività promozionale nel settore agro-alimentare, di cui si è detto prima, tale Sezione è preposta all'assolvimento di compiti istituzionali, demandati all'ICE da leggi nazionali e da regolamentazioni comunitarie, nel settore dei prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, del vino e del riso.

I campi principali di attività di questo settore sono:

- l'applicazione delle discipline del marchio nazionale di esportazione per vino, ortofrutticoli e riso;
- l'attività di controllo qualitativo che si esplica nell'import-export dei prodotti ortofrutticoli, nelle attività di intervento di mercato (AIMA) e nel controllo fitosanitario all'esportazione dove esistono apposite convenzioni con le Regioni;
- la tenuta degli albi nazionali degli operatori di prodotti ortofrutticoli e floricoli;
- la normalizzazione dei prodotti ortofrutticoli a livello nazionale e internazionale;
- le prove di adattamento di nuove varietà orticole per il miglioramento qualitativo della produzione.

Tale complesso di attività viene svolto attraverso gli uffici già accennati della rete Italia e le sezioni agricole di alcune sedi all'estero.

Dai dati di bilancio emerge che l'Ente ha speso per gli interventi in esame 2,2 miliardi nel 1995, 2,70 miliardi nel 1996 e 2,72 miliardi nel 1997.

6 - La gestione finanziaria.

6.1 - *L'ordinamento contabile.*

L'art. 8, comma 3 della legge n. 68/1997 stabilisce che le norme relative alla gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate - nonostante l'inquadramento del medesimo nel parastato - alle disposizioni del codice civile in materia d'impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dello stesso.

Tale disposizione, peraltro, non innova sostanzialmente la disciplina contabile dell'Ente che sin dal 1990 dava applicazione ad un regolamento fondato su elementi propri della contabilità civilistica.

Tuttavia con delibera consiliare del 28 ottobre 1998 è stato adeguato l'impianto normativo contabile fondato sulla competenza economica, sul costo come criterio-base di valutazione, sul metodo di partita doppia e sul piano dei conti - integrato da note illustrative e regole di funzionamento dei conti articolato in conti patrimoniali (attivi e passivi), conti di patrimonio netto, conti d'ordine, conti economici e conti riepilogativi. È stato previsto un sistema di rilevazione fondato sulla contabilità analitica specificativa, in particolare oltre che dei costi generali, dei costi-ricavi articolati per centri di responsabilità titolari della gestione di specifici budgets annuali.

Detto regolamento esplica efficacia dal 1° gennaio 1999 onde la contabilità degli esercizi in esame risulta conformata al precedente ordinamento.

6.2 - Gli adempimenti di bilancio.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi relativi al triennio in esame sono stati deliberati ed approvati nelle date indicate nell'unita tabella:

TABELLA N. 6

OGGETTO		DELIBERAZIONE ICE	APPROVAZIONE MINCOMES
Bilancio previsione	1995	28.10.1994	02.12.1994
Bilancio consuntivo	1995	16.05.1996	01.07.1996
Bilancio previsione	1996	30.12.1995	18.01.1996
Bilancio consuntivo	1996	25.07.1997	30.09.1997
Bilancio previsione	1997	11.12.1996	24.12.1996
Bilancio consuntivo	1997	29.04.1998	20.07.1998

Al riguardo va ricordato che lo Statuto approvato con D. 11 novembre 1997, n. 474 (art.12.1) prevede gli stessi termini fissati in passato già dal D.P.R. n. 696 del 1979 per la delibera del preventivo (entro il mese di ottobre precedente) e del consuntivo (entro il mese di aprile successivo).

Ai sensi dello stesso articolo 12, dette delibere entro 10 giorni dalla loro assunzione devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante (mentre in precedenza secondo il disposto del D.P.R. 18 gennaio 1990, n. 49 l'approvazione era di competenza sempre del Ministero del Commercio con l'estero ma di concerto con il Ministro del Tesoro. Si evidenzia il ritardo del varo del bilancio 1996 che ha comportato il ricorso all'esercizio provvisorio sia pure limitatamente a 18 giorni.

La contabilità dell'Ente è tenuta a norma degli artt. 2423 ss. del codice civile ed è redatta tenendo conto delle impostazioni della IV e VII Direttiva CEE recepita con D.L.vo 127/91.

6.3. - Il rendiconto finanziario.

Nell'unità Tabella n. 7 sono indicati gli importi significativi della gestione finanziaria dai quali emerge un avanzo in ciascuno dei tre esercizi che ha presentato l'ampiezza maggiore nel 1996 con quasi 4 miliardi da rapportare prevalentemente alla contrazione delle spese correnti.

TABELLA N. 7**RENDICONTO FINANZIARIO***(Valori in milioni di lire)*

Denominazione	1995	%	1996	%	1997	%
ENTRATE:						
Correnti	383.332	99,87	348.048	99,77	339.887	99,52
in c/capitale	516	0,13	807	0,23	1.636	0,48
Totale Entrate	383.848	100,00	348.855	100,00	341.523	100,00
SPESE:						
Correnti	357.725	93,50	322.293	93,45	320.756	94,08
in c/capitale	24.883	6,50	22.586	6,55	20.171	5,92
Totale Spese	382.608	100,00	344.879	100,00	340.927	100,00
Avanzo finanziario	1.240		3.976		596	
Totale a pareggio	383.848		348.855		341.523	

6.3.1. - Le Entrate

L'unità Tabella n. 8 evidenzia il trend delle entrate dell'Ente nel triennio che ha registrato nel 1995 il volume più elevato con oltre 383 miliardi.

La struttura delle risorse finanziarie si compone prevalentemente di entrate per trasferimenti che costituiscono un'aliquota attestatasi sull'80% del totale.

In particolare va rilevato che il contributo annuale per le spese di funzionamento (di cui all'art. 3, comma 2 della legge 18 marzo 1989, n. 106) ha evidenziato un progressivo regresso nel triennio da 195 a 180 miliardi nel quadro del contenimento della spesa pubblica a livello generale.

Anche l'altra componente delle entrate derivante da trasferimenti statali e cioè il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività ha subito nel triennio una riduzione essendo passato da 102 a 72 miliardi.

Per converso le entrate di trasferimenti regionali hanno costituito un'aliquota dei trasferimenti complessivi in progressivo aumento (dall'1,24% al 2,36).

L'aumento del volume dei trasferimenti dagli altri enti pubblici è intervenuto solo nel 1997 (3,46% del totale dei trasferimenti).

Quanto al trend delle entrate proprie connesse in particolare ai corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici e privati e alle compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali, va rilevato che la loro incidenza sul totale delle entrate, sebbene in leggero incremento nell'arco del triennio non ha raggiunto il 20% (18,83% nel 1997), restando perciò sempre esiguo l'indicatore di autonomia finanziaria dell'Ente.

Torna utile al riguardo ricordare che si configura necessaria una maggiore correlazione tra tariffe per i servizi resi ed i relativi costi di produzione sia pure limitatamente ai "servizi personalizzati di altissimo valore aggiunto" stante la natura di ente pubblico non economico dell'ICE.

Su tale argomento è però indispensabile tenere sempre presente come già accennato nei precedenti paragrafi che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f della legge di riforma, spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente adottare nuovi specifici provvedimenti riguardanti i servizi di base gratuiti, i corrispettivi per i servizi specializzati e personalizzati nonché i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali.

A tutt'oggi tali provvedimenti peraltro più volte sollecitati dal Ministero vigilante, non risultano ancora emanati, in quanto il Consiglio di Amministrazione si è limitato con delibera n. 12 del febbraio 1998 a confermare i precedenti criteri in vigore riservandosi di provvedere alle nuove regole della tariffazione dei servizi quando la ristrutturazione dei sistemi informativi prevista nell'arco dei prossimi due anni, metterà a disposizione dell'utenza una serie di banche dati integrate sul commercio estero, razionalmente organizzate e facilmente consultabili dalle imprese, sia mediante collegamento telematico diretto sia attraverso le strutture territoriali di assistenza e ridistribuzione informativa.

Tale sistema, secondo l'Ente, dovrebbe rendere tempestivamente disponibile le informazioni economiche-finanziarie-tecniche e commerciali sui mercati esteri valorizzando i contenuti che l'ICE è in grado di mettere a disposizione delle imprese e consentendo di realizzare pienamente la previsione

normativa di gratuità dei servizi di base e di rilancio degli altri servizi, nonché di migliorare l'azione di marketing nei confronti dell'utenza.

Le ragioni esposte dall'Ente non sembrano, tuttavia, alla Corte idonee a differire ulteriormente l'applicazione di uno specifico dettato normativo, stante la preminente derivazione delle risorse dell'ICE da trasferimenti pubblici destinati ad una pregressiva contrazione nel quadro generale della finanza pubblica.

ENTRATE CORRENTI**Tab. n. 8***(milioni di lire)*

DENOMINAZIONE	1995	%	1996	%	1997	%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti:						
a) da parte dello Stato	297.126	77,511	267.255	76,79	252.312	74,23
b) da parte delle Regioni	4.771	1,24	5.980	1,72	8.017	2,36
c) da parte di altri enti pubblici	10.481	2,73	9.419	2,71	11.744	3,46
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	65.840	17,18	60.354	17,34	64.002	18,83
Redditi e proventi patrimoniali	1.183	0,31	1.080	0,31	907	0,27
Poste correttive e compensative di spese correnti	2.983	0,78	3.427	0,98	1.880	0,55
Entrate non classificabili in altre voci	948	0,25	533	0,15	1.025	0,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI	383.332	100,00	348.048	100,00	339.887	100,00

Come accennato nella prima parte, la recente riforma dell'Istituto precisa che il bilancio deve essere redatto ispirandosi alle disposizioni del codice civile in materia d'impresa. La normativa ha previsto che l'Istituto, per lo svolgimento della propria attività, riceva contributi da parte dello Stato e da altri organismi pubblici i quali vengono gestiti in regime di Tesoreria Unica e pertanto non generano proventi finanziari. Inoltre la legge n. 68 del 1997 non ha previsto l'attribuzione all'Istituto di un fondo di dotazione o di un capitale proprio iniziale e non ha stabilito come debbano essere trattati gli utili di esercizio o debbano eventualmente essere riparate le perdite di gestione.

L'Ente adduce che in più circostanze, un serio ostacolo allo sviluppo dell'attività dell'Ente, si sono palesate le disposizioni sul "tiraggio di Tesoreria" che, com'è noto, stabiliscono limiti di giacenza e tetti di prelevamento bimestrale dai conti di Tesoreria per gli Enti soggetti al regime di Tesoreria Unica.

Ribadisce, in proposito, che per un Ente come l'ICE che oltre alla consueta attività ordinaria fa registrare picchi di fabbisogno finanziario comunque non legato alla stagionalità e con la variabile dell'oscillazione dei cambi, i vincoli dettati dalle suddette disposizioni di legge possono creare disfunzioni di tipo operativo.

Quanto all'andamento delle entrate per attività promozionale, rilevante è emersa la loro diminuzione nel corso del triennio (-22% nel 1996 -8,35% nel 1997).

A margine delle notazioni concernenti i tratti essenziali delle entrate promozionali dell'Ente, va accennato che di recente si è pervenuti alla soluzione della questione relativa alla restituzione all'erario della somma di lire 26.914 milioni relativi ad assegnazioni promozionali afferenti agli anni dal 1992 al 1995 non più utilizzabili.

La problematica era connessa all'applicazione dell'art. 36 del DPR n. 49 del 1990, secondo cui i fondi destinati alla realizzazione del programma promozionale e non impegnati o comunque non utilizzati dall'ICE nell'esercizio in riferimento, possono essere allo stesso fine utilizzati nell'esercizio successivo, ovvero essere portati ad integrazione delle disponibilità per il programma promozionale successivo.

In proposito il Collegio dei Revisori aveva, però, ritenuto che, al fine della conversione e del riporto di dette somme, fossero necessarie una o più delibere da adottarsi tempestivamente nell'esercizio successivo atte a determinare la puntuale destinazione degli importi in questione.

Tale interpretazione era stata confermata sia dal Ministero del Commercio con l'Estero che da quello del Tesoro, il quale ultimo aveva precisato la necessità di riversare all'erario tutte quelle economie per le quali non era stata disposta per tempo la destinazione.

Anche la Corte, in precedenza, si era espressa al riguardo, ritenendo che l'interpretazione dei Ministeri vigilanti e del Collegio dei revisori fosse da condividere, poiché idonea a contemperare le esigenze dell'annualità di bilancio e del divieto di formazione di residui impropri, con quelle di operatività dell'Ente e ad armonizzare lo spirito e la lettera delle norme statutarie in vigore. In sostanza, la Corte, conveniva sulla necessità della restituzione di dette somme all'erario. Tale restituzione è avvenuta nel corso del 1998 in tre rate.

La problematica testé esposta non è suscettibile di riproporsi in avvenire, atteso che specifica norma statutaria (art. 12, comma 4) ha ora istituito un apposito fondo nel quale affluiscono i contributi per la realizzazione del piano annuale, a "destinazione vincolata" per tutto il corso dell'esercizio successivo e le risorse residue al termine di quest'ultimo, integrano la disponibilità finanziaria per la realizzazione del successivo piano.

Sul versante della promozione attivata dalle Regioni si sottolinea che l'Istituto ha avviato un dialogo operativo con tali enti: nella prospettiva di recepire le legittime attese delle Regioni in ordine alla significativa loro presenza nei processi di sviluppo economico.

Alla convenzione stipulata nel 1995 con l'Assessorato della Regione Sicilia si sono così aggiunti nel 1996 gli accordi di programma stipulati dal Ministero con le Regioni interessate. Ogni accordo di programma tra Ministero e singola regione intende condurre l'intervento promozionale nazionale in sinergia con quello regionale per perseguire una migliore efficacia della promozione pubblica in favore del sistema produttivo regionale ed, in particolare, del processo di internazionalizzazione dell'artigianato e delle piccole e medie imprese.

Mediante gli accordi di programma le azioni promozionali sono finanziate in parti uguali, dal Ministero del Commercio Estero e dalla Regione, dando luogo, non solo ad una significativa collaborazione di intenti, ma anche ad una sinergia finanziaria.

L'Istituto, quindi, quale organo tecnico preposto alla realizzazione concreta delle iniziative, stipula con le Regioni delle specifiche convenzioni che regolano l'attuazione dei progetti congiunti scaturenti dagli accordi di programma.

Nel corso del 1996 sono state stipulate convenzioni con la Regione Toscana, la Regione Emilia Romagna, la Regione Veneto e la Regione Umbria (con le relative entrate si è realizzata attività promozionale per complessive lire 575 milioni).

Nel 1997 sono stati portati a compimento i programmi promozionali già previsti e nel contempo sono stati concordati e sottoscritti altri 10 accordi di programma ed attivate le convenzioni con altre 3 Regioni: Marche, Sardegna e Piemonte.

Da ultimo va sottolineato che le entrate in conto capitale sono costituite da soli 516 milioni nel 1995, da 807 milioni nel 1996 e da 1.636 milioni nel 1997 tutti derivanti da riscossione di crediti.

6.3.2. - Le spese.

Le spese complessive dell'Ente sono costituite da quelle correnti e da quelle in conto capitale i cui importi sono analiticamente esposti nelle unite tabelle 9 e 10 alle quali si fa rinvio.

6.3.2.1. - Le spese correnti.

Il costante incremento, rilevabile nei tre esercizi presi in considerazione, delle spese per gli organi dell'Ente, va rapportato al DL 1° luglio 1994, n. 427, convertito con legge 28 ottobre 1994, n.600 che ha modificato gli organi previsti in precedenza dalla Legge 106 del 1989 ponendo l'Istituto in regime di amministrazione straordinaria e istituendo un Comitato consultivo.

La spesa per il personale che costituisce un'aliquota prossima alla metà delle spese correnti, presenta un andamento discendente nei vari esercizi del triennio in esame. Peraltro nel complesso il costo del lavoro ha rappresentato per l'intero triennio circa il 47% dei costi complessivi.

La indicata riduzione è frutto di due fenomeni di senso inverso che hanno comportato un onere immutato quanto alla voce stipendi per il personale di ruolo, una riduzione di spesa in ordine agli accantonamenti per il TFR e alla indennità di sede estera, mentre incrementi sono stati registrati nel costo degli stipendi per il personale locale e per le spese di missione. Se si considera che un elevato numero di dipendenti è stato collocato in quiescenza e che la Rete estera ha avuto ridotte assegnazioni con il conseguente utilizzo di missioni per sopperire ai posti vacanti, si individuano gli elementi che hanno dato origine al trend di costo sopra descritto.

Peraltro va sottolineato che nell'esercizio 1997 ha iniziato ad operare il fondo premio per la professionalità acquisita - derivante da apposita contrattazione integrativa - e che nel triennio in esame si è registrato un incremento degli oneri sociali e per accantonamento al Fondo TFR (+ 10,76%), dovuto al meccanismo di rivalutazione del debito nei confronti dei dipendenti in presenza di aumento contrattuale.

L'accantonamento per il premio di anzianità venticinquennale e trentacinquennale (£. 2,3 miliardi circa) è stato sollecitato dalla Società di certificazione ai fini dell'esatta applicazione dei

principi contabili in materia (in passato, invece, si era ritenuta sufficiente la contabilizzazione di detto premio, anno per anno, al momento dei singoli pagamenti).

Appare, quindi, di tutta evidenza che l'incidenza del costo del lavoro continua ad essere particolarmente elevata ed anche il contratto degli EPNE ora previsto dalla legge di riforma, n. 68/97, come segnalato in altra sede, non comporta per il futuro alcun risparmio ma anzi un peggioramento in ordine a tale costo e ciò in conseguenza del principio "della non reformatio in peius" unitamente ad una lievitazione di oneri accessori.

TAB. 9

SPESE CORRENTI

(milioni di Lire)

DENOMINAZIONE	1995	%	1996	%	1997	%
Spese per gli Organi dell'Ente	784	0,22	979	0,30	1.086	0,34
Oneri per il personale in attività di servizio	159.450	44,57	151.684	47,06	149.424	46,58
Spese per l'acquisto di beni di consumo e dei servizi	193.195	54,01	164.949	51,18	165.974	51,74
Trasferimenti passivi	2.702	0,76	2.953	0,92	2.433	0,76
Oneri finanziari	32	0,01	7	0,00	2	0,00
Oneri tributari	878	0,25	1.438	0,45	1.343	0,42
Poste correttive e compensative di entrate correnti	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Spese non classificabili in altre voci	683	0,19	282	0,09	493	0,15
TOTALE SPESE CORRENTI	357.725	100,00	322.293	100,00	320.756	100,00